



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

Alla c.a.

del **Ministro dell'Università e della Ricerca (MUR)**

Sen. Anna Maria Bernini

gabinetto@pec.mur.gov

della **Ministra della Famiglia, Natalità e le Pari Opportunità**

On. Eugenia Maria Roccella

gabinetto.ministrofamiglia@pec.governo.it

della **Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane**

Prof.ssa Laura Ramaciotti

segreteria.crui@pec.it

e per tramite CRUI dei Rettori degli Atenei Italiani

e, p.c.

al **Segretario Generale del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**

Prof. Marco Mancini

segretariatogenerale@pec.mur.gov

LORO SEDI

Oggetto: Misure per l'adozione uniforme e sistematica del codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie, molestie sessuali e di ogni forma di discriminazione nelle università italiane.

Adunanza del 11 giugno 2026.

VISTI gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sanciscono definitivamente il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini;

VISTO l'articolo 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, riguardante l'inviolabilità della dignità umana, e gli articoli 21 e 23 della medesima Carta, che sottolineano il divieto di ogni forma di discriminazione e prescrivono la parità di genere in tutti i campi;

VISTI gli strumenti internazionali in materia di contrasto alla violenza e alle molestie, quali la Convenzione di Istanbul, la Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la Direttiva UE 2024/1385;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTI i codici di comportamento adottati dall'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Alma Mater Studiorum- Università di Bologna e dall'Università IUAV di Venezia;

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione 190 OIL, l'espressione "violenza e molestie", nel mondo del lavoro, indica un insieme di pratiche e di comportamenti intollerabili che comportano un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, includendo in tale definizione la violenza e le molestie di genere;

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione di Istanbul, è "molestia sessuale" qualsiasi forma di comportamento indesiderato, sia esso verbale, non verbale, fisico, o di natura sessuale e che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona;

CONSIDERATO che, le molestie, le molestie sessuali e le discriminazioni fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'abilità, la razza, la religione, la lingua o la condizione economica, rappresentano una palese violazione dei diritti fondamentali della persona;

CONSIDERATO che, tali fenomeni ledono profondamente la serenità, la salute psicofisica e lo svolgimento della vita accademica, costituendo di fatto un grave ostacolo al pieno godimento del diritto allo studio e al lavoro;

CONSIDERATO che, la violenza di genere e le molestie colpiscono sproporzionatamente le donne e che gli ambienti delle Università e della Ricerca non sono esenti da asimmetrie di potere o da abusi di posizione;

RITENUTO CHE, sia dovere inderogabile delle istituzioni universitarie essere promotrici attive di una cultura del rispetto e dell'inclusione;

RITENUTO CHE, l'analisi comparativa dei codici esempio sopracitati, evidenzia l'efficacia di un impianto procedurale che sappia coniugare risposte concrete sia sul piano della prevenzione, sia su quello della tutela;

RITENUTO PERTANTO non più procrastinabile il superamento dell'attuale disomogeneità dei regolamenti d'Ateneo sul territorio nazionale.



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

VISTI gli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che sanciscono definitivamente il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, il principio di uguaglianza e la pari dignità sociale di tutti i cittadini;

VISTO l'articolo 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, riguardante l'inviolabilità della dignità umana, e gli articoli 21 e 23 della medesima Carta, che sottolineano il divieto di ogni forma di discriminazione e prescrivono la parità di genere;

VISTI gli strumenti internazionali in materia di contrasto alla violenza e alle molestie, quali la Convenzione di Istanbul, la Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e la Direttiva UE 2024/1385;

VISTA la legge 69 del 2019, c.d. "Codice Rosso", che ha introdotto modifiche al Codice penale, al codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere;

VISTI i codici di comportamento adottati dall'Università degli Studi di Roma Tre, l'Università La Sapienza di Roma, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l'Alma Mater Studiorum- Università di Bologna, l'Università IUAV di Venezia e dall'Università di Napoli "Federico II";

CONSIDERATO che nel 2025 le vittime di femminicidio sono state 97, 85 delle quali sono state uccise in ambito familiare/affettivo. Di queste, 62 hanno trovato la morte per mano del partner o ex partner;

CONSIDERATO che, ai sensi della Convenzione di Istanbul, è "molestia sessuale" qualsiasi forma di comportamento indesiderato, sia esso verbale, non verbale, fisico, o di natura sessuale e che abbia lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona;

CONSIDERATO che, le molestie, le molestie sessuali e le discriminazioni fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'abilità, la razza, la religione, la lingua o la condizione economica, rappresentano una palese violazione dei diritti fondamentali della persona;

CONSIDERATO che, la Convenzione ILO n.190/2019, ratificata dall'Italia con L.15 Gennaio 2021, n.4, definisce all' art. 1 la violenza e le molestie nel mondo del lavoro - categoria nella quale si iscrive il mobbing- come l'insieme di pratiche e comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione sia ripetutamente che si prefiggano,



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e che tale definizione si applica a tutti i settori pubblici e privati, a tutti i lavoratori indipendentemente dallo status contrattuale, nonché specificatamente al settore dell'istruzione, comprensivo delle comunità universitarie e degli studenti che in esse operano e studiano;

CONSIDERATO che, la violenza di genere e le molestie colpiscono sproporzionatamente le donne e che gli ambienti delle Università e della Ricerca non sono esenti da asimmetrie di potere o da abusi di posizione;

CONSIDERATO che, tali fenomeni ledono profondamente la serenità, la salute psicofisica e lo svolgimento della vita accademica, costituendo di fatto un grave ostacolo al pieno godimento del diritto allo studio e al lavoro;

CONSIDERATO che la piena attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e di tutela della dignità della persona impone alle università italiane di garantire a tutti i componenti della propria comunità accademica - studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo - un ambiente di studio e di lavoro sereno, libero da ogni forma di discriminazione diretta e indiretta, da molestie, molestie sessuali, mobbing e violenza di genere;

CONSIDERATO che la promozione del benessere organizzativo, della parità tra i sessi e del rispetto della libera espressione della personalità rappresenta non soltanto un valore fondante dell'istituzione universitaria, ma anche una condizione necessaria per il pieno esercizio del diritto allo studio e della libertà di ricerca;

CONSIDERATO che l'adozione di un codice di condotta costituisce lo strumento privilegiato attraverso cui gli atenei traducono tali principi in impegni concreti, definendo regole chiare, meccanismi di tutela effettiva e procedure di prevenzione e contrasto dei comportamenti lesivi e che tale strumento non è tuttavia uniformemente adottato nel sistema universitario nazionale, determinando una disomogeneità di tutele incompatibile con il carattere universale dei diritti che ne sono oggetto;

RITENUTO CHE, sia dovere inderogabile delle istituzioni universitarie essere promotrici attive di una cultura del rispetto e dell'inclusione;

RITENUTO CHE, l'analisi comparativa dei codici esempio sopracitati, evidenzia l'efficacia di un impianto procedurale che sappia coniugare risposte concrete sia sul piano della prevenzione, sia su quello della tutela;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

RITENUTO PERTANTO non più procrastinabile il superamento dell'attuale disomogeneità dei regolamenti d'Ateneo sul territorio nazionale;

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

CHIEDE

1. Che il Ministero dell'Università e della Ricerca emani, con la massima urgenza, una circolare ministeriale che imponga ad ogni Ateneo italiano l'adozione di un codice di comportamento per la prevenzione e il contrasto delle molestie, delle molestie sessuali, del mobbing e di ogni forma di discriminazione, incluse le forme non fisiche - quali la violenza psicologica e morale - il quale recepisca come standard minimi nazionali i parametri di tutela emersi dalle migliori pratiche universitarie, con particolare riferimento al sistema del doppio binario procedurale e alla tutela intersezionale di tutte le componenti della comunità accademica;

2. Che il Ministero dell'Università e della Ricerca avvii un'attività di mappatura di tutti gli Atenei italiani, volta a identificare le università prive di un codice di comportamento o dotate di regolamenti obsoleti, con attenzione all'attuazione delle azioni contenute nei relativi Gender Equality Plan;

3. Che l'ambito di applicazione dei codici di comportamento sia estesa capillarmente all'intera comunità universitaria (componente studentesca, dottorandi specializzandi, personale docente, ricercatori, personale TAB, tirocinanti) e si estenda a tutti contesti afferenti all'ateneo (aule, uffici, laboratori, spazi ricreativi e sportivi), ai servizi erogati dagli enti per il diritto allo studio universitario (residenze, mense, e aule studio), alle comunicazioni telematiche, nonché alle situazioni connesse alle relazioni di studio o di lavoro;

4. Che in ogni università sia garantita la nomina di una Consiglieria di fiducia, esterna all'ateneo e selezionata mediante procedura competitiva pubblica tra le massime esperte della materia, incaricata, in sinergia con una Commissione di esperti/e e in stretto raccordo con il CUG, il Comitato Unico di Garanzia, che partecipa attivamente alla procedura di selezione e nomina, di ricevere e gestire le segnalazioni dei componenti della comunità accademica concernenti atti o comportamenti lesivi della propria dignità, e di proporre concrete misure risolutive; che il CUG, in particolare la rappresentanza studentesca presente nell'organo, o organi affini in caso di assenza di esse, a sia coinvolto attivamente nella definizione dei criteri di selezione e nelle procedure di nomina; e che siano definiti protocolli d'azione congiunti con i Centri Antiviolenza e i servizi di supporto territoriali;



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari

5. Che le procedure formali a tutela delle vittime vengano adottate solo previo consenso esplicito della persona lesa, garantendo la massima riservatezza, il diritto all'omissione del proprio nome nei documenti amministrativi interni e l'adozione tempestiva di misure temporanee volte a ripristinare un clima di studio e di lavoro sicuro;

6. Che ogni ateneo predisponga canali e spazi utili a garantire la massima libertà e semplicità nelle procedure di segnalazione e che ogni istituzione universitaria si impegni nella diffusione e sensibilizzazione di tutta la comunità accademica circa i contenuti del codice;

7. Che ogni ateneo italiano dia piena e concreta attuazione al Piano di Azioni Positive (PAP) previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, superando ogni approccio meramente formale e garantendo adeguati stanziamenti di bilancio per la realizzazione di azioni efficaci di prevenzione e contrasto di tutte le forme di discriminazione, molestia e violenza di genere. In tale ambito, si richiede l'istituzione e il finanziamento stabile di programmi strutturati di formazione e sensibilizzazione rivolti all'intera comunità accademica, elaborati in coerenza con il framework "RESPECT Women: Preventing Violence against Women" promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da UN Women, nonché con gli obiettivi e le misure previsti dal Gender Equality Plan (GEP), la cui adozione costituisce requisito per l'accesso ai finanziamenti europei nell'ambito di Horizon Europe;

8. Che il Ministero si impegni a riferire con cadenza annuale al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari circa l'andamento, lo stato di adozione e l'efficacia dei Codici di comportamento applicati negli Atenei, al fine di garantire una costante interlocuzione sul tema con la rappresentanza studentesca.

IL PRESIDENTE

Louise Bani